

## CITTA' DI TRAPANI

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL' ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

-----  
Titolo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Normativa di riferimento

1. Il regolamento viene adottato ai sensi e nel rispetto degli articoli 41, 114, comma 2°, 117, comma 6°, della Costituzione, e delle norme attuative dettate con la legge 5 giugno 2003, n. 131; dell' articolo 8, comma 6°, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36; dell'articolo 4, comma 1°, del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381; dell' articolo 2 bis della Legge 189/1997; del D.L. 5-1-2001, n. 5; del D.lg. 1-8-2003, n. 259; D.P.C.M. 8-7-2003;

#### Art. 2

##### Campo di Applicazione

1. Il regolamento disciplina la installazione, il monitoraggio, la localizzazione, la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobili o stazioni radio base (S.R.B.) operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz. E 300 Ghz. nonché degli impianti di trasmissione dati, di videofonia, della televisione.
2. In particolare, il regolamento, nel rispetto della normativa vigente e in assenza di una legge della Regione Sicilia, che regoli la materia, detta la disciplina delle procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione, del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, del monitoraggio, della mappatura e del controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

#### Art. 3

##### Obiettivi

1. Il regolamento, in attuazione del principio di "PRECAUZIONE" ritenuto prioritario, intende assicurare:
  - a. il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
  - b. la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
  - c. la salvaguardia dell'ambiente, minimizzando l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;

- d. la utilizzazione delle migliori tecnologie, disponibili al tempo, sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti;
- e. il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla "legge quadro".

#### Art. 4

##### Finalità

1. Il regolamento intende tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
2. Allo scopo suddetto, prevede le misure intese a "MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI", quale obiettivo di qualità, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando, in ogni caso, il buon livello dei servizi di telecomunicazione;
3. I soggetti interessati alla installazione o al mantenimento degli impianti in questione debbono presentare, in conformità alla legislazione nazionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

#### Art. 5

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a. Infrastruttura: insieme di antenne ed apparecchiature che emettono il campo elettromagnetico, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, vidiofonia e televisione descritte e disciplinate dalla "GUIDA CEI" (Comitato Elettronico Italiano) 211/10;
  - b. Impianto: sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile trasmissione dati, vidiofonia e televisione;
  - c. Antenna: dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 0 khz e 300 Ghz;
  - d. S. r. b.: stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, vidiofonia e televisione;
  - e. C. E. M.: campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;
  - f. Gestore: soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;
  - g. Piano territoriale delle antenne: sistema di analisi e studi sul territorio che, tramite la fornitura aggiornata di strumenti urbanistico-ambientali, individua le aree più idonee destinate ai nuovi impianti di telefonia mobile, l'eventuale riassetto e riqualificazione delle SRB esistenti ai sensi del presente regolamento;
  - h. limiti di esposizione: costituiscono il valore di soglia che non deve mai essere superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti dell'esposizione;
  - i. Valore di attenzione: costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (ossia abitativi, scolastici, o destinati a permanenze prolungate), essendo connesso alla prevenzione dei possibili effetti cronici o a lungo termine, derivanti dalle esposizioni prolungate;

- j. Obiettivi di qualità: valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti dove vengano superati i valori di attenzione;
- k. Frequenza: numero di oscillazioni compiute in un secondo;
- l. Hertz: unità di misura della frequenza;
- m. Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti: le prime, come i raggi gamma e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai 10 milioni di miliardi di hz, che, pur non avendo l'energia sufficiente per modificare la materia, con questa possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione;
- n. Arpa: agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione dei campi elettromagnetici;
- o. Limite di campo elettrico: V/m (volt/metro) 6;
- p. Limite di campo magnetico: A/m (Ampere/metro) 0, 16;
- q. Limite di densità di potenza di onda piana: W/m 0,10;
- r. Broadcasting: tipo di antenne trasmettenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (stazioni radio base per la telefonia mobile); tali antenne coprono in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione una area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare, e l'insieme di queste celle forma una rete denominata RETE CELLULARE;
- s. Umts: universal mobile telecommunications system (uno dei principali sistemi mobili di comunicazione della terza generazione);
- t. ONDA ELETTROMAGNETICA: un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile, e così via; il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo, quindi esso viene ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte.

## Titolo II

### INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE PER LA TELEFONIA MOBILE

#### Art. 6

##### Criteri guida per l'installazione

1. I criteri guida per la installazione di infrastrutture di telefonia mobile sono i seguenti:

- a. Limitazione dei livelli previsionali di campo elettromagnetico in tutti i luoghi dove sia prevista la presenza umana per permanenze pari o superiori alle 4 ore ed, in generale, in tutti i luoghi abitativi e di lavoro al fine di conseguire l'obiettivo di qualità, definito dalla legge n. 36/2001, art. 3, comma 1, lettera d, e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 5, comma 4, a garanzia della prevenzione e tutela della salute dei cittadini, per cui l'INSTALLAZIONE di SRB NON E' CONSENTITA :
1. sui siti sensibili, quali OSPEDALI, SCUOLE, ASILI NIDO, CASE di CURA e di RIPOSO ALBERGHI ed EDIFICI PUBBLICI e loro pertinenze;
  2. su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, adibite a luoghi di permanenza umana superiore a quattro ore;
  3. su immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 (esclusivamente per gli immobili in possesso di DECRETO assessoriale);
  4. a meno di 50 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle 4 ore;
  5. a meno di 200 metri da strutture sanitarie, scolastiche e altri siti sensibili.
- Nel caso di pluralità di impianti ubicati sullo stesso luogo, che superi il tetto di radiofrequenze consentito, a causa della sommatoria di più campi elettromagnetici, va disposta la RIDUZIONE A CONFORMITA' fermo restando che trasmettendo su frequenza diversa la verifica va fatta sulle singole portanze. L'installazione di un impianto su un condominio richiede il consenso, idoneamente manifestato, di tutti i condomini;
- b. Individuazione dei nuovi siti, ove possibile, su proprietà comunale;
- c. Localizzazione degli impianti in co-siting, se tecnicamente possibile;
- d. Riduzione dell'impatto visivo e paesistico degli impianti già installati, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale e ambientale.

2. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il piano territoriale delle antenne, che definisce le aree più idonee alle nuove installazioni. All'interno di tali aree vengono individuati in concertazione con i tecnici dei gestori, i siti definitivi. Il piano territoriale delle antenne va elaborato dal Comune, di concerto con i tecnici dei gestori, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e va approvato dal Consiglio Comunale.

## Art. 7

### Inserimento ambientale

1. I gestori, i costruttori, gli installatori degli impianti di SRB devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo o di migliore inserimento nell'ambiente circostante;
2. A tale scopo, i predetti debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con gli uffici tecnici comunali e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato;

3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di più impianti di GESTORI DIVERSI sulla stessa struttura, i quali debbono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare;
4. All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle SRB e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture o edifici esistenti e se presentano un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e da non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante;
5. I nuovi tralicci e i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.

#### Art. 8

##### Delocalizzazione e riconduzione a conformità degli impianti esistenti

1. Alla luce dei criteri guida, di cui al precedente articolo 6, gli impianti esistenti in insanabile contrasto con i medesimi debbono essere DELOCALIZZATI in aree compatibili con l'art. 6 del presente Regolamento;
2. Gli impianti esistenti, che non rispettino le prescrizioni tecniche, previste dal regolamento, volte a minimizzare i livelli di campo elettromagnetico, debbono essere RICONDOTTI a CONFORMITA' dai gestori entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili;

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

##### Art. 9

##### Settore comunale responsabile

1. Il SETTORE URBANISTICA del Comune è responsabile dei procedimenti istruttori e autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per gli impianti di telefonia mobile, nonché dei procedimenti di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi;
2. il Settore Territorio e Ambiente del Comune è responsabile della individuazione dei siti puntuali nell'ambito del territorio comunale, ricadenti nel Piano Territoriale delle Antenne.

##### Art. 10

##### Istanza e denuncia di inizio attività

1. L'installazione di strutture per impianti di telefonia mobile e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi richiede la presentazione, in triplice copia, di specifica ISTANZA di AUTORIZZAZIONE o di DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA' presso l'ufficio protocollo del Settore Territorio ed Ambiente del Comune;
2. L'istanza di autorizzazione e la denuncia di inizio attività debbono essere corredate da tutta la documentazione idonea a comprovare il rispetto dei LIMITI di ESPOSIZIONE, dei VALORI di ATTENZIONE, degli OBIETTIVI di QUALITA', previsti dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;

3. Per gli impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità prima indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
4. Il responsabile del settore Territorio ed Ambiente, entro venti giorni dal ricevimento della copia suddetta, accerta la compatibilità o meno del progetto con le norme vigenti e fornisce il parere;
5. in caso di pluralità di istanze o di denunce, hanno la precedenza quelle presentate congiuntamente da più gestori.

## Art. 11

### Corredo documentale

1. L'istanza di autorizzazione o la denuncia di inizio attività debbono essere corredate dai seguenti documenti:
  - a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
  - b. progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici, almeno in scala 1: 100, con descrizione della ubicazione del medesimo e con specificazione delle coordinate geografiche del punto di installazione e l'altezza rispetto al suolo dei punti di emissione delle sorgenti;
  - c. planimetria in scala 1:500 con indicazione delle curve altimetriche, del punto previsto per l'installazione dell'impianto, di tutti gli edifici e relativa destinazione d'uso situati in un raggio di 200 metri dal punto previsto per l'installazione, del numero di piani fuori terra e delle altezze dei medesimi, del nord geografico, rappresentazione grafica sul piano orizzontale delle irradiazioni, nonché ubicazione di altre S.R.B.;
  - d. certificazione del tipo, modello, dimensioni, ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con la indicazione delle seguenti caratteristiche:
    - diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e su quello verticale;
    - direzione di massima irradiazione in gradi nord;
    - inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
    - altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
    - polarizzazione;
    - frequenza;
    - potenza massima immessa in antenna;
    - potenza massima erogata dai trasmettitori;
  - e. relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli di campo elettromagnetico preesistente e la dimostrazione che, nel raggio di 100 metri, nei luoghi adibiti a permanenza superiore a quattro ore non siano superati i limiti previsti dalla legge con riferimento ai seguenti valori: V/M, A/M, W/M;
  - f. parere favorevole dell'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA), dipartimento provinciale di Trapani;
  - g. valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
  - h. autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 e successive modifiche e integrazioni;
  - i. cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione;
  - j. rilievo fotografico dei luoghi oggetto dell'intervento;

- k. computo metrico estimativo di massima per le sole installazioni provvisorie.

#### Art. 12

##### Catasto delle SRB

1. E' istituito il CATASTO delle stazioni radio base installate nel territorio comunale;
2. Gli impianti sono catalogati in apposito registro tenuto presso il Settore TERRITORIO ED AMBIENTE;
3. I titolari delle autorizzazioni delle S.R.B. o gestori degli impianti, se necessario e a richiesta del Comune, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione;
4. Per ogni impianto esistente, viene elaborata una scheda, che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche, e alla quale sono allegati tutti i pareri necessari al rilascio della relativa autorizzazione, relativi sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.-

#### Art. 13

##### Integrazione documentale

1. Il responsabile del settore Territorio ed Ambiente, se l'istanza ovvero la denuncia sono incomplete, entro i termini stabiliti dalla legge dalla data di ricezione delle medesime all'ufficio protocollo, e per una sola volta, richiede in forma scritta o per via telematica l'INTEGRAZIONE della documentazione prodotta;
2. Nel caso del comma precedente, il termine per la definizione del procedimento resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla data della presentazione, all'ufficio del protocollo, della documentazione integrativa richiesta;
3. Istanza e denuncia si intendono come non presentate, qualora l'integrazione documentale non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, con la conseguente archiviazione (L.R. n. 17/94).

#### Titolo IV

##### REALIZZAZIONE DELLE OPERE

#### Art. 14

##### Termine perentorio di realizzazione

1. Le opere, autorizzate nei modi e termini del regolamento, dovranno essere realizzate, a pena di DECADENZA, nel termine perentorio di DODICI MESI dalla data di ricezione del provvedimento autorizzatorio, risultante dalla data di notifica;

2. Nel caso di SILENZIO-ASSENSO, consentito dalla legge, il termine di decadenza, di cui al comma precedente, decorre dalla data di formazione del medesimo.

#### Art. 15

##### Comunicazione della fine dei lavori

1. La fine dei lavori di installazione degli impianti deve essere comunicata, entro quindici giorni, al Settore Territorio ed Ambiente del Comune e all'A. R. P. A.-Dipartimento Provinciale di Trapani per le rispettive competenze. In allegato alla comunicazione di fine dei lavori il gestore degli impianti S.R.B. dovrà trasmettere il collaudo attestante la conformità delle opere eseguite con particolare riferimento alle misure di emissione elettromagnetica verificata ad inizio attività.

#### Titolo V

##### MONITORAGGIO, MAPPATURA, VIGILANZA, CONTROLLO

#### Art. 16

##### Monitoraggio e Mappatura del fondo elettromagnetico

1. Il Settore Territorio ed Ambiente, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, previsti dalla Legge Quadro e dal presente regolamento, realizza ed aggiorna periodicamente, avvalendosi degli organismi preposti, il monitoraggio e la mappatura del fondo elettromagnetico;
2. A tal fine, promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (CEM), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile;
3. Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

#### Art. 17

##### Verifica tecnica

1. Il settore Territorio e Ambiente del Comune, avvalendosi dell' A. R. P. A. – Dipartimento Provinciale di Trapani, ovvero di esperti qualificati, provvede alla verifica tecnica della conformità dell'impianto in esercizio, e della veridicità delle dichiarazioni allegate dai gestori, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti al tempo della verifica e dei criteri e obiettivi di qualità del presente regolamento;
2. Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo, con cadenza semestrale;
3. Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge Quadro e dal D.P.C.M. 8-7-2003 e successive eventuali modifiche o aggiornamenti, e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal gestore

- al momento della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori;
4. Restano ferme le competenze, secondo la normativa vigente, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti ai controlli di tipo urbanistico, edilizio e ambientale;
  5. Successivamente alla installazione dell'impianto, ove se ne ravveda la opportunità, il Settore AMBIENTE, di concerto con l'ARPA-Dipartimento Provinciale di Trapani, effettua periodiche verifiche strumentali nei punti ritenuti più significativi e, in particolare, nei seguenti casi:
    - a. se la valutazione teorica dell'esposizione ai CEM sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza umana superiore a 4 ore giornaliere;
    - b. se le aree sono destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
  6. Se l'ARPA rileva, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati al Comune, che provvede alla applicazione delle sanzioni di legge previste dal presente regolamento.

#### Art. 18

##### Publicazione dei dati sul sito internet

1. Il Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito INTERNET dei dati relativi agli impianti di telefonia mobile, al numero e alla localizzazione degli stessi sul territorio comunale.

#### Titolo VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 19

##### Installazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni alla installazione provvisoria di impianti mobili o stagionali, sempre nel rispetto del presente regolamento e previo parere favorevole dell'ARPA, per sole esigenze transitorie, valutate caso per caso;
2. Impianto mobile deve ritenersi quello temporaneo, precario e mobile in relazione all'assenza di opere che ne pregiudichino una agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza;
3. Impianti mobili possono essere previsti:
  - a. a servizio di manifestazioni temporanee e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - b. per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico di comunicazioni, con stazionamento nell'area prevista per una sola volta e per un tempo massimo di QUATTRO MESI;
4. Il Gestore deve dare comunicazione al Comune della installazione di un impianto mobile 45 giorni prima della collocazione; entro tale data lo stesso gestore dovrà versare al Comune un deposito cauzionale pari ad 1/10 del valore preventivato nell'elaborato computo metrico di massima. Tale deposito dovrà essere restituito al

gestore entro 30 giorni dalla dichiarazione del ripristino dei luoghi interessati dall'installazione;

5. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa collocazione;
6. La comunicazione in esame deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento per la installazione definitiva;
7. Alla scadenza del termine prefissato, l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata a spese del gestore;
8. La mancata rimozione degli impianti, decorso il termine, configura una installazione non autorizzata, come tale soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento.

## Art. 20

### Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla legge 241/1990, l'informazione e la partecipazione ai procedimenti previsti dal presente regolamento, salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori;
2. Il Comune organizza con l'A.R.P.A. e con l'A.S.L., aderisce e collabora ad iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze.

## Art. 21

### Sanzioni

1. Se gli impianti di telefonia mobile e le relative emissioni non risultino conformi alle norme di legge vigenti e alle disposizioni del presente regolamento, al Gestore va imposto immediatamente la riconduzione a conformità nei tempi previsti dalle norme vigenti;
2. Nel caso di totale difformità dell'impianto di telefonia mobile dalle norme del presente regolamento, il Comune, di concerto con il titolare della autorizzazione o con il gestore, ne dispone la delocalizzazione in un sito individuato dal piano territoriale delle antenne;
3. I controlli per la prevenzione e repressione delle violazioni vengono affidati all'ARPA-Dipartimento Provinciale di Trapani, su richiesta del Comune o del singolo cittadino;
4. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di non immettere in antenna o nell'apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata, viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000;
5. Nel caso di modifica apportata all'impianto senza preventiva comunicazione nelle previste forme di legge e di regolamento, viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000;
6. Nel caso di omessa o inadeguata manutenzione dell'impianto viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000;

7. Per i casi di violazione non previsti espressamente dal presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
8. Nel caso di recidiva nelle violazioni, prima indicate, viene applicata la sanzione della chiusura immediata e definitiva dell'impianto e della relativa rimozione a spese del gestore.>>